

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. U09



DOC. INTERNO N. 75682998 del 20/09/2018

Deliberazione n. 41/2018/PRSE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 settembre 2018

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 con cui è stato approvato il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;



VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 1/2016/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione n. 22/2016/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2015 prevedendo, tra l'altro, che le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, possano apportare ai questionari integrazioni e modifiche che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale;

VISTA la deliberazione n. 8/2015/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con la quale sono state approvate le modifiche, per i Comuni del Trentino-Alto Adige/Südtirol, al questionario deliberato dalla Sezione delle Autonomie;

ESAMINATO il questionario pervenuto a questa Sezione di controllo in data 3 febbraio 2017 (prot. della Sezione n. 0000419-03/02/2017-SC_TN-U09S-A) da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Carisolo (Tn) tramite inserimento nel Sistema informativo questionario Enti locali (SIQUEL) della Corte dei conti come integrato con nota prot. della Sezione n. 0001150-21/08/2017-SC_TN-U09S-A;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015;

VISTA la nota prot. n. 1033 di data 6 luglio 2017 con la quale il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente, chiedendo ulteriori elementi informativi e chiarimenti ad integrazione del questionario trasmesso dall'Organo di revisione;

VISTE le note del 21 agosto 2017 (prot. Corte n. 1152 del 21 agosto 2017) e del 25 settembre 2017 (prot. Corte n. 1638 de. 27 settembre 2017) con la quale il nuovo Organo di revisione del comune, subentrato dal 7 marzo 2017, ha trasmesso le informazioni di riscontro, completato alcune tabelle e corretto i dati del questionario;

VISTA la nota prot. n. 4080 di data 14 settembre 2017 (prot. Corte n. 1425 del 18 settembre 2017) con la quale il Sindaco del Comune di Carisolo ha fornito gli elementi di riscontro alla nota prot. n. 1033 del 6 luglio 2017;

VISTA l'ordinanza n. 11 di data 11 settembre 2018, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Tullio Ferrari designato con ordinanza del Presidente n. 10/2018 del 17 agosto 2018, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Carisolo (Tn) ha compilato il questionario Siquel inherente al rendiconto 2015.

Esaminati i dati e le informazioni riportati nel questionario e nella relazione al rendiconto redatta dall'Organo di revisione ex art. 43 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della regione Trentino-Alto Adige e ss. mm., il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente (Sindaco ed Organo di revisione), inviando la nota istruttoria del 6 luglio 2017 (prot. della Sezione n. 1033), con la quale sono state formulate varie osservazioni e richiesti chiarimenti ed ulteriori elementi integrativi, nonché il completamento e la correzione dei dati contenuti nel questionario, a cui hanno dato riscontro l'Organo di revisione con note del 21 agosto 2017 e del 25 settembre 2017 ed il Sindaco del Comune con nota del 14 settembre 2017.

I chiarimenti forniti hanno consentito di superare soltanto in parte i rilievi formulati dal Magistrato istruttore.



1. Quadro normativo

L'art. 1, c. 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) dispone che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

Il successivo comma 167 della medesima legge prevede quanto segue: "La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione".

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie ha adottato la deliberazione del 20 giugno 2016, n. 22/2016/INPR, recante le linee guida sui rendiconti della gestione 2015 degli enti locali.

Appare anche utile richiamare la deliberazione della Sezione Autonomie n. 18/2014 la quale ha stabilito che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti adottano specifiche pronunce nelle ipotesi di constatare "gravi irregolarità", fenomeno che appare rilevante, tra l'altro, "se si tratta di violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l'equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica".

Inoltre, l'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, ha introdotto l'art. 148-bis (*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*) nel d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in base al quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della

Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche appena indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Prosegue poi la norma stabilendo che qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Tale procedimento di controllo trova applicazione anche agli Enti locali dislocati nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, come statuito dalla Corte costituzionale, in particolare nelle sentenze n. 39/2013 e n. 40/2014. In particolare nella sentenza 40/2014 la Consulta ha evidenziato che "*i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque, tale tipo di sindacato [...] è esercitato [dalla Corte dei conti] nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale*".

Le recenti innovazioni normative (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) hanno quindi sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali ed hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di

efficacia inibitoria, qualora ne ricorrono i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'articolo 4 del d.p.r. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *"ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"* (cfr. l.r. 2/2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige"), nonché all'articolo 8 dello Statuto di autonomia – che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *"assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali"* – e, infine, all'art. 79 in base al quale, *"fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [...omissis..]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti"* e all'art. 80 che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all'Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Giurisprudenza costituzionale

Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Con la sentenza n. 60/2013 la Corte costituzionale ha affermato che il controllo affidato alla Corte dei conti “*si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle Province autonome*” e che il suddetto controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria non “*preclude in alcun modo l’istituzione di ulteriori controlli riconducibili all’amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall’art. 79, terzo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972*” ponendosi le funzioni di controllo, rispettivamente affidate alla Corte dei conti ed alle Province autonome “*su piani distinti, seppur concorrenti nella verifica delle condizioni di tenuta del sistema economico-finanziario nazionale*”. Inoltre, prosegue la Consulta statuendo che *i controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti, a differenza di quelli di natura collaborativa, hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari*”.

Con la sentenza n. 39/2014 la Consulta ha poi ribadito la differenza tra i controlli interni istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sui rispettivi territori e quelli attribuiti alla Corte dei conti, giacché i primi sono “*resi nell’interesse della Regione e delle Province autonome, mentre quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio*”.

Con la sentenza n. 40/2014, la Corte costituzionale ha nuovamente precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità del controllo affidato alla Corte dei conti in veste di organo terzo ed imparziale (sentenza n. 64/2005) a servizio dello “*Stato-comunità*” (sentenze n. 29/1995 e n. 470/1997), garante del rispetto dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, aggiungendo altresì che la necessità di coordinamento della finanza pubblica riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “*finanza pubblica allargata*”, come già affermato dalla medesima Corte in altre occasioni (in particolare, sentenza n. 425/2004 e sentenza n. 267/2006).

Tali principi sono stati nuovamente ribaditi nella sentenza n. 228/2017 nella quale è stato altresì evidenziato, nell’ambito dello scrutinio di legittimità costituzionale di una legge della Provincia autonoma di Bolzano, che “*...il contenuto e gli effetti dell’art. 193 del TUEL si ricollegano a un’esigenza sistematica unitaria dell’ordinamento, secondo cui sia la mancata*



approvazione dei bilanci, sia l'incuria del loro squilibrio strutturale interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti. La ragione di tale istituto risiede nel principio per cui costituisce presupposto del mandato elettivo la salvaguardia statica e dinamica degli equilibri finanziari...”. Inoltre, prosegue la Consulta, “Il collegamento uniforme previsto dal TUEL tra il mandato elettorale e il sistema sanzionatorio del mancato perseguimento, sotto il profilo statico e dinamico, degli equilibri di bilancio è sorretto da elementi sistemici di razionalità intrinseca prima ancora che logico-giuridici: un bilancio non in equilibrio e l'assenza di bilancio costituiscono analoghi vulnera alla programmazione delle politiche pubbliche, in relazione alle quali è svolto il mandato elettorale. Quest'ultimo, indipendentemente dalle scelte di cui è espressione, ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell'art. 97, primo comma, Cost.”.

Ancora, con la sentenza n. 80/2017 la Corte costituzionale, sempre con riferimento ad una legge della Provincia autonoma di Bolzano in materia di contabilità e finanza degli enti locali, ha ribadito che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite, sottolineando quanto segue: “*Prima ancora che una conseguenza giuridica dello spostamento di tale competenza statale dal terzo al secondo comma dell'art. 117 Cost. per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”.*

È stato così affermato che “*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno (cfr. sentenza n. 36 del 2004). Il nuovo sesto comma dell'art. 119 Cost. trova dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria”*. Analogamente, in tema di controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti nei confronti degli enti locali, è stato affermato

che la disciplina e l'attribuzione di tali controlli riguarda l'intera platea degli enti locali ed è riservata alla competenza esclusiva dello Stato poiché "se è vero che, al momento dell'emanazione della Costituzione, per indicare l'intera finanza pubblica non poteva non farsi riferimento al bilancio dello Stato, è altrettanto vero che oggi tale dizione deve intendersi riferita non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello di tutti gli altri enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata (sentenza n. 179 del 2007)".

3. Verifica equilibri di bilancio e misure di intervento

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2015, nella parte relativa al quadro degli equilibri di parte corrente e capitale, è emersa una "differenza di parte corrente" negativa di euro -526.649,31 che, a seguito dell'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione di euro 123.504,77, dell'utilizzo delle entrate per permessi di costruzione di euro 46.077,52 e dei canoni aggiuntivi BIM di euro 236.647,79, è ridotta ad euro -120.419,23, ed una "differenza di parte capitale" in equilibrio per effetto dell'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione di euro 336.495,23.

Nella nota di riscontro l'Organo di revisione ha comunicato che la differenza negativa di parte corrente deriva principalmente dalla spesa straordinaria per un accertamento dell'Agenzia delle Entrate per euro 437.470,82 relativo alla rettifica delle dichiarazioni IVA 2008-2009-2010, inerente la realizzazione del Centro socio educativo e ricreativo di valle.

Si rileva peraltro che il risultato negativo della gestione di competenza 2015 (euro -580.419,23) è in notevole peggioramento rispetto alle precedenti gestioni 2014 e 2013 (euro -371.893,32 nel 2014 ed euro -93.286,29 nel 2013) anche per effetto dell'onere straordinario di cui sopra, in quanto caratterizzato da un maggior volume di impegni rispetto agli accertamenti. In ogni caso per l'esercizio 2015, anche depurando il risultato dall'onere straordinario per la rettifica IVA sostenuto dall'ente, il medesimo si attesta in negativo per euro -142.948,41.

Inoltre l'importo del risultato di gestione di euro -580.419,23 è superiore al parametro di deficitarietà strutturale del 5% in quanto è pari al 10,29% delle entrate correnti (al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato alle spese in conto capitale di euro 336.495,23).

È pertanto necessario che il Comune adotti tutte le iniziative idonee a riportare la gestione dell'ente in equilibrio.

Nella nota del 14 settembre il Sindaco ha rappresentato l'attivazione delle seguenti azioni:



- impegno a non assumere alcun nuovo prestito
- contenimento delle spese ed in particolare quelle del personale e quelle di rappresentanza e rinuncia da parte della vice-sindaco ad ogni indennità
- attenta valutazione di ogni spesa ordinaria
- aumento della pressione fiscale mediante aumento di IMU/IMIS ed in particolare quella sulle seconde case
- nomina di un assessore al bilancio per seguire attentamente le dinamiche finanziarie dell'ente
- ricerca dell'efficientamento energetico attraverso la realizzazione di una nuova centralina idroelettrica e un nuovo campo fotovoltaico per compensare il venir meno degli incentivi GSE con l'esercizio 2015;
- avvio della gestione associata della segreteria con una partecipazione al 40% del costo a seguito delle dimissioni del precedente titolare avvenute nel maggio 2016.

Con riferimento all'evoluzione delle spese, si registra un significativo incremento della spesa corrente 2015 rispetto al 2014. La spesa del personale e le spese di funzionamento e discrezionali (tabella 1.15.3 del questionario) risultano in crescita (+5,35%) ed in modo particolare il costo del personale per euro 28.489,49 (+5,35%), mentre le altre voci non risultano compilate.

Con deliberazione n. 54 del 30 novembre 2015 il Consiglio comunale ha effettuato la ricognizione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio 2015 ai sensi dell'art. 20 del TULROC di cui al DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. adeguando conseguentemente le poste di bilancio.

4. Gestione di cassa

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2015, pari ad euro 38.745,71, corrisponde al fondo cassa risultante dal conto del tesoriere alla medesima data come attestato dall'Organo di revisione.

Negli ultimi due esercizi l'ente ha fatto costantemente ricorso ad anticipazioni di tesoreria (euro 597.000,00 nel 2014; euro 995.000,00 nel 2015) e per numero 170 giorni nel 2015 (n. 56 giorni nel 2014), sostenendo una spesa per interessi passivi nell'esercizio in esame pari ad euro 118,38 euro. A fine anno l'anticipazione è stata restituita al Tesoriere.

Nel corso del 2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 23 aprile 2015, l'Ente ha deciso di innalzare il limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria da 3/12mi a 5/12mi delle entrate accertate nel rendiconto di gestione 2013 (il nuovo limite è stato fissato a 995.590,06 euro). Tale operazione è stata disposta ai sensi dell'art. 1, c. 542 della legge n. 190/2014.

L'anticipazione di tesoreria è tipicamente una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, necessaria per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili, in situazioni di carenza temporanea di liquidità. Pertanto, il ricorso continuativo e reiterato alle anticipazioni di tesoreria, seppur nei limiti previsti dal vigente ordinamento contabile, potrebbe evidenziare difficoltà nella gestione dei flussi di cassa. Inoltre, l'utilizzo dell'anticipazione per lunghi periodi dell'anno, può costituire una forma impropria di ricorso all'indebitamento che, ai sensi dell'art. 119, ultimo comma della Costituzione, è ammesso soltanto per spese di investimento.

Le "tensioni di cassa" in cui versa l'ente sono confermate anche dall'indice di tempestività dei pagamenti pubblicato dal Comune sul sito istituzionale: "l'indice semestrale" del 2015 è indicato in 23,47 che evidenzia un ritardato pagamento dei fornitori con una media di oltre 23 giorni. L'indice risulta migliorato nel 2016 (9,50), ma è nuovamente peggiorato nel 2017 (32,64).

Appare opportuno sollecitare l'Amministrazione ad adottare tutte le iniziative organizzative, gestionali, procedurali, necessarie per ottimizzare la gestione dei flussi di cassa al fine di ricondurre entro termini fisiologici l'utilizzo delle anticipazioni del Tesoriere, nonché per garantire il rispetto dei termini di pagamento nei limiti di legge e quindi preservare l'Ente da possibili richieste di interessi moratori da parte dei creditori.

5. Gestione dei residui

I residui attivi ante 2011 (tabella 1.10.9) ammontano ad un importo totale di euro 717.071,73 (pari al 38,8% del totale dei residui attivi) e concernano in larga parte il titolo IV "entrate in conto capitale" per euro 698.062,38. L'Organo di revisione nella nota del 21 agosto 2017 ha specificato che i medesimi riguardano i contributi PAT per la costruzione della centralina "Cornisello" per euro 296.185,58 (incassato nel 2016) e per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico per euro 294.500,00 (incassato nel 2016). Inoltre, l'Organo di revisione ha altresì rappresentato che il rimanente importo di euro 107.376,80 è riferito al riparto delle spese.



per la realizzazione della centralina “Cornisello” da richiedere ai comuni interessati, precisando che i relativi atti sono *“in corso di predisposizione”*.

Dato il lungo tempo trascorso dall'accertamento d'entrata anno 2010, si invita il Comune a farsi parte diligente per il completamento degli atti necessari a consentire la riscossione del credito iscritto a bilancio.

Particolarmenete significativo appare anche l'importo contabilizzato nei residui attivi dell'anno 2013 per le entrate tributarie pari ad euro 84.788,55: anche per tale somma - come per le altre contenute nei residui attivi - si invita l'Amministrazione a porre in essere tutte le iniziative adeguate a tutela dell'effettivo e sollecito incasso del credito.

Con deliberazione n. 38 del 29 giugno 2016 la Giunta comunale ha provveduto, in applicazione dei nuovi principi contabili di armonizzazione di cui al d.lgs. 118/2011, ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui dal quale si rileva l'eliminazione dell'importo di euro 260,73 nei residui attivi e dell'importo di euro 3.640,09 nei residui passivi, in quanto riferiti a somme non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

La tabella contenuta nella delibera riporta erroneamente le somme incassate e pagate nel corso del 2015 dal Comune. Inoltre, non sono pervenuti, come richiesto in fase istruttoria, gli allegati al provvedimento.

6. Contenimento delle spese

In merito all'adozione del prescritto “piano di miglioramento” l'Organo di revisione ha indicato nel provvedimento della Giunta comunale n. 9 del 26 febbraio 2015 “relazione previsionale e programmatica” il provvedimento con il quale il Comune ha adempiuto all’obbligo di individuare le misure e gli strumenti per giungere ad un risparmio di spesa che per l’anno 2015, secondo quanto definito nel Protocolli d’intesa per la finanza locale, doveva essere pari alle decurtazioni operate dalla Provincia sul Fondo perequativo. Sul sito istituzionale dell’ente - sezione amministrazione trasparente - nella voce provvedimenti non risulta possibile visionare tale provvedimento.

Con riferimento alle voci di spesa maggiormente significative nell’ambito di possibili interventi di efficientamento e razionalizzazione della struttura amministrativa, si rileva che l’Organo di revisione non ha puntualmente completato la tabella 1.15.3 concernente le spese del personale, di funzionamento e di natura discrezionale impegnate nel biennio 2014-2015. È stata indicata solamente la spesa del personale, peraltro nel 2015 in

significativo incremento rispetto all'esercizio precedente (+5,35% sul 2014 e +9,8% sul 2013 – Tabella 6.1), dovuto al maggior onere per personale a tempo determinato. L'Organo di revisione ha giustificato l'incremento di spesa per effetto dell'impegno assunto dal Comune per accantonamento di TFR per euro 71 mila.

Il Comune di Carisolo, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952/2015 e s.m., ha assegnato un obiettivo di riduzione di spesa di 90 mila euro. La verifica del raggiungimento è demandata al rendiconto dell'anno 2019 mediante riscontro dei pagamenti, in conto competenza e conto residui, rilevati alla funzione 1 della spesa corrente, rispetto al medesimo dato del conto consuntivo 2012 (vedi Allegato 5, paragrafo 2 alla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016).

In relazione all'andamento delle spese di personale, di funzionamento e di natura discrezionale, pur prendendo atto delle iniziative poste in essere dall'Amministrazione riepilogate al precedente paragrafo 3, si raccomanda un continuo e puntuale monitoraggio al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive provinciali.

7. Organismi partecipati

In sede istruttoria è stato chiesto all'Organo di revisione di relazionare in merito alla perdita indicata nel sito istituzionale dell'ente per la società partecipata "Funivie Pinzolo S.p.A." di euro 869.841 e quali provvedimenti il comune abbia conseguentemente adottato.

L'Organo di revisione ha informato che "*l'onere gravante sul bilancio dell'Ente non è sicuramente dell'importo riscontrato sul sito istituzionale (euro 869.841). Da notare che ai sensi delle normative vigenti, per la società "Funivie Pinzolo Spa" non è stato necessario effettuare alcun accantonamento in quanto i risultati degli ultimi bilanci sono in costante miglioramento. ... Il sindaco inoltre ha informato il sottoscritto Revisore che nel corso del recente Consiglio di amministrazione relativo all'approvazione del bilancio chiuso al 30.04.2017, la società "Funivie Pinzolo Spa" ha presentato un bilancio in utile*

Relativamente alle partecipazioni nelle società Terme Val Rendena S.p.A. e Rendena Golf S.p.A. (rispettivamente partecipate dal comune nella misura del 0,93% e 1,26%, come da provvedimento di ricognizione delle società partecipate di cui alla deliberazione comunale n. 39/2017), l'Amministrazione ha rappresentato la difficoltà della cessione delle suddette quote.

La Sezione si riserva di verificare nelle successive attività di monitoraggio lo stato di avanzamento della cessione.



8. Indebitamento

L'Ente al 31 dicembre 2015 non presenta stock di debito.

Il Comune di Carisolo ha beneficiato nel 2015 di somme trasferite dalla Provincia autonoma di Trento per euro 1.303.786,44 (oltre ad euro 84.311,93 per indennizzo spettante all'istituto creditore) destinate all'estinzione anticipata dei mutui come previsto dall'art. 22 della legge provinciale n. 14/2014 (legge finanziaria provinciale 2015).

Al riguardo la Sezione ribadisce che le somme erogate dalla Provincia autonoma tramite "concessioni di crediti", ed in tal modo contabilizzate nel bilancio provinciale, non determinano per l'Ente un'effettiva estinzione del debito, ma soltanto la surrogazione del soggetto creditore. Tanto è vero che, ancorché con le modalità indicate nell'allegato alla delibera di Giunta provinciale n. 708/2015 (compensazione sui futuri trasferimenti), tutti i Comuni che hanno beneficiato dell'estinzione anticipata dovranno provvedere alle restituzioni dei crediti ottenuti dalla Provincia. In tal senso, come è già stato rilevato da questa Corte, risulta errata la contabilizzazione delle somme ricevute dalla Provincia autonoma in entrata al titolo IV del bilancio comunale ("anticipo trasferimenti PAT per estinzione anticipata mutui") anziché al titolo V. La Sezione non aveva infatti condiviso le indicazioni fornite a suo tempo ai Comuni dalla Provincia nelle circolari PAT-Servizio autonomie locali n. 2/2015 e n. 8/2015 (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016, 19/2016, relazione allegata alla decisione Sezioni riunite Trentino-Alto Adige n. 3/PARI/2017 di parifica del rendiconto 2016 della Provincia autonoma di Trento, cap. 12.1.5.1, pagg. 230 e ss., nonché relazione allegata alla decisione Sezioni riunite Trentino-Alto Adige n. 3/PARI/2018 di parifica del rendiconto 2017 della Provincia autonoma di Trento, cap. 11.1.5, pagg. 272 e ss.).

La Sezione prende atto che con circolare PAT-Servizio autonomie locali n. 8/2018 del 2 marzo 2018 sono state recepite le indicazioni della Corte in ordine alle modalità di contabilizzazione da parte dei comuni dei trasferimenti provinciali a titolo di ex FIM al lordo delle somme da restituire. Nel bilancio comunale è comunque necessaria la rilevazione del residuo debito verso la Provincia sia nel conto del bilancio che nello stato patrimoniale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige,

sede di Trento

ACCERTA

le criticità evidenziate in parte motiva sulla base dell'esame del questionario compilato dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Carisolo (Tn) in riferimento al rendiconto della gestione 2015, nonché in esito alla successiva attività istruttoria

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive necessarie per:

- 1) ricondurre ad equilibrio la gestione di competenza del Comune con particolare riferimento alla parte corrente;
- 2) attivare le misure di contenimento della spesa attraverso attente azioni di monitoraggio ed efficientamento con particolare riferimento alla spesa del personale e alle spese di funzionamento dell'Ente che nel corso del 2015 hanno registrato un incremento;
- 3) implementare e migliorare la gestione della cassa al fine di ricondurre il ricorso all'anticipazione del tesoriere soltanto per straordinarie e temporanee necessità di liquidità;
- 4) garantire, conseguentemente ad una normalizzazione nella gestione dei flussi di cassa, il pagamento dei fornitori nei termini normativamente previsti dal d.lgs. 231/2002 e s.m.;
- 5) attivare le idonee iniziative per l'introito dei residui attivi ed in particolare quelli di più vecchia data;
- 6) monitorare costantemente la situazione debitoria dell'Ente, tenuto conto che l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, implica la necessaria restituzione delle somme assegnate, con contabilizzazione delle relative quote annue di rimborso, a decorrere dal bilancio 2018, nel rispetto dei principi di integrità ed universalità (v. art. 162, c. 4 Tuel e allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011);

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.



ORDINA

la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Carisolo (Tn);
- alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla Provincia autonoma di Trento ed al Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Carisolo.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 18 settembre 2018.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria il 20 SET. 2018

Il Dirigente

Silvana DI MARSICO